



COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 70
Adunanza del 17.10.2019
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art. 113 D.Lgs n. 50/2016 TESTO AGGIORNATO al 16.06.2018

L'anno **2019** addì **DICIANNOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi - Sindaco	SI	
2	LAZZARONI Elisa - Vice Sindaco	Si	
3	CORNETTI Virgilio - Assessore		Sì
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 Testo aggiornato al 16/06/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 113 D.Lgs n. 50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche;

VISTO il D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (sbloccacantieri);

DATO ATTO che con deliberazione n. 26/CC/10.11.2116 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche;

VISTO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL EELL biennio 2016/2018

PRESO atto che a seguito di quanto sopra occorre approvare il nuovo Regolamento interno per l'incentivo al personale come predisposto dalla Lega dei Comuni;

RITENUTO opportuno procedere ad approvare un nuovo regolamento di incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs n. 50/2016;

VISTO lo schema del nuovo regolamento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

Con delibera n. 8 Corte dei Conti – Sex. Autonomie del 13 maggio 2016, n. 18, la sezione delle autonomie della Corte dei Conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

1. Il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'Ente;

2. Possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere Amministrativo.

"(...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett .rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11 la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di " incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV° del D. Lgs n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte a dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività di programmazione della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. -

Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli artt. 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016". -

La materia è oggi regolata dal Nuovo Codice degli Appalti (D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93 D. Lgs 12 aprile 2006, n. 16 come

da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90). Le nuove disposizioni, in vigore dal 19.aprile 2016, prevedono in sintesi che:

- Tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
- Le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'Amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
- l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici; -una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;-il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui sopra.
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi ex art. 49, comma1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
- Visto il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23-bis commi 1 e 2 e dall'art. 23 - ter del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata.
- Con voti favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n.0 espressi dagli aventi diritto in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il Regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che le regole fissate dal Nuovo Regolamento valgono per i lavori/forniture/servizi per i quali al 20.040.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, è stato approvato il finanziamento all'intervento;

3. Di dare atto che il nuovo Regolamento adottato in virtù dell'entrata in vigore del nuovo CCNL EELL sostituisce a tutti gli effetti quello adottato con deliberazione n,. 06/C.C./10.11.2016
4. Di trasmettere copia conforme all'originale della presente deliberazione ai Settori interessati per gli adempimenti di competenza.

Dopodichè,

Con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.-

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 del 17/10/2019

PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1[^], D.Lgs n. 267/2000

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016. Testo aggiornato al 16.06.2018.

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 17.10.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO
TECNICO ASSETTO DEL
TERRITORIO
RUVIOLI Arch. Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PASSERI Nicoletta

.....

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone. 17.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE.
Provincia di Cremona

Allegato n. 2 alla deliberazione
n. 70/G.C./17.10.2019



REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Sommario

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Esclusioni

Articolo 3 Alimentazione del fondo per opere o lavori

Articolo 4 Alimentazione del fondo per servizi e forniture

Articolo 5 Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

Articolo 6 Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Articolo 7 Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

Articolo 8 Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

Articolo 9 Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

Articolo 10 Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 aprile 2016 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, sebbene non ancora remunerate alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.

2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.

3. In ogni caso, per il periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, l'entità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6 deve essere rispettoso dei limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. A tal fine, la Giunta definisce le concrete condizioni attuative del presente regolamento, per assicurare il rispetto del predetto limite. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della norma innovativa introdotta con il comma 5-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le predette risorse non sono più soggette a tale vincolo. Le condizioni dettate dal presente comma sono riferite agli incentivi relativi alle attività effettivamente compiute nei predetti periodi.

4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, riguardanti modalità e criteri di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche e, quindi, per gli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 21.05.2018_.

Articolo 2 - Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:

- a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura di importo inferiore ai **15.000,00 euro**. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
Da € 40.000,01 a € 200.000,00	1,5%
Da € 200.000,001 a € 400.000,00	1%
Oltre € 400.001,00	0,5%

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale”.

Articolo 4 – Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell’articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell’importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d’importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
➤ € 500.000,00	2%

Articolo 5 – Risorse non utilizzate per attività affidate all’esterno o non effettuate

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell’anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Dirigente/Responsabile di servizio, ai sensi dell’articolo 7, comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l’ammontare degli incentivi per ciascun’opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell’anno nel quale le risorse stesse confluiscono.

Articolo 6 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all’incentivazione del personale

1. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull’amministrazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 2, come segue:

Attività svolta	% massima riconoscibile
Programmazione della spesa	0,2
Valutazione preventiva dei progetti	0,2
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	0,2
Responsabile unico del procedimento	0,6

Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	0,2
Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	0,2
Collaudatore statico (ove necessario)	0,2 *
Collaboratori per lo svolgimento delle attività di cui sopra	0,2

*** percentuale che in caso di mancato utilizzo, andrà sommata alla percentuale prevista per il RUP.**

4. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente/Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli 3 e 4.

5. A tal fine, il Dirigente/Responsabile di servizio, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

6. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, nei quali il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

8. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 4 e 5 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

9. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente/Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 5° comma del precedente articolo 6. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e muove da un apposito documento di programmazione, prevede apposite verifiche e controlli in itinere ed esita in una relazione di rendicontazione, sottoposta all'organismo di valutazione, che ne tiene conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato al Dirigente/Responsabile di servizio

interessato. Nel caso di difformità tra tale rendicontazione e i provvedimenti di riconoscimento dell'incentivo, adottati ai sensi dei commi successivi, l'organismo di valutazione invia motivata segnalazione all'Amministrazione, affinché la stessa possa disporre i conseguenti provvedimenti.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente/Responsabile di servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 5.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di

competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente/Responsabile di servizio competente, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

8. Il Dirigente/Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 5° comma dell'articolo 6.

10 Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all'articolo 6, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono posti in capo a diverso soggetto, come previsto dal comma 8 del predetto articolo 6.

Articolo 8 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dagli articoli 3 e 4, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

Articolo 9 - Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 10 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.11.2016, così come tutte le norme regolamentari incompatibili